

**GANELLI
INSABELLA - VADALA'**
NOTAI ASSOCIATI
C.so Galileo Ferraris, 73 - 10128 TORINO
Tel. 011.5061611 - Fax 011.5061655

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE. AUTORIZZA-
ZIONE DELL'AGENZIA
DELL'ENTRATE UFFICIO
DI TORINO 1 n. 12/2003 del
10 Giugno 2003
Dott. A. GANELLI

REPERTORIO numero 47117

ATTI numero 30651

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELLA SOCIETA'

"PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE -

ENVIRONMENT PARK TORINO S.p.A."

Il quattordici luglio duemilaventi.

(14-07-2020)

Registrato presso
l'Ufficio Territoriale
di TORINO - D.P. I°
il 3 agosto 2020
n. 31656 serie 1T
euro 200,00

In Torino, in una sala al piano terreno presso la sede operativa della
società in via Livorno n. 60, alle ore undici e venti.

Avanti me dottor ANDREA GANELLI,

notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Torino e Pinerolo,

senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza
a' sensi di legge;

è personalmente comparsa la signora:

= BARRERI Emanuela, nata a Torino il 13 febbraio 1964, domiciliata
per la carica in Torino, Galleria San Federico n. 54,
della cui identità personale io notaio sono certo, la quale agendo nella
sua qualità a me dichiarata di Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione della società **"PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO
PER L'AMBIENTE - ENVIRONMENT PARK TORINO S.p.A."**, si-
glabile "ENVIRONMENT PARK S.p.A.", con sede in Torino, Galleria
San Federico n. 54, capitale sociale Euro 11.406.780,00 (undicimilioni-

quattrocentoseimilasettecentottanta virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 07154400019 ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero 849538, chiede a me notaio di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta società, qui convocata, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Modifica dell'articolo 6 dello statuto societario con l'integrazione dell'oggetto sociale.

Aderendo io notaio alla fattami istanza, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a' sensi di statuto, la sovracomparsa signora BARRERI Emanuela, la quale, dopo aver constatato e dato atto:

a) - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa Presidente, sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Consiglieri signori:

- CANAVESIO Davide, Amministratore Delegato, presente;

- MAVIGLIA Santoro, presente in audiocollegamento;

- ROSSO Roberto, presente in videoconferenza

- BINETTI Rita, presente;

b) - che sono presenti e validamente rappresentati azionisti portatori di totali numero 34.566 (trentaquattromilacinquecentosessantasei) azioni prive di valore nominale, costituenti l'intero capitale sociale di Euro 11.406.780,00 (undicimilioniquattrocentoseimilasettecentottanta



virgola zero zero), e precisamente:

- la società "FINPIEMONTE S.p.A.", con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, codice fiscale 01947660013, titolare di numero 13.362 (tredicimilatrecentosessantadue) azioni, in persona del Presidente Roberto MOLINA;

- la "CITTA' di TORINO", con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, titolare di numero 8.479 (ottomilaquattrocentosettantanove) azioni, in persona del delegato Assessore Alberto UNIA in videoconferenza,

- la "CITTA' METROPOLITANA DI TORINO" (già PROVINCIA DI TORINO), con sede in Torino, via Maria Vittoria, n. 12, codice fiscale 01907990012, titolare di numero 4.052 (quattromilacinquantadue) azioni, in persona del delegato Marco MAROCCO in videoconferenza;

- la "CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO E PROVINCIA", con sede in Torino, via Carlo Alberto n. 16, codice fiscale 80062130010, titolare di numero 3.611 (tremilaseicentoundici) azioni, in persona del delegato Marco MINARELLI in videoconferenza;

- la società "AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.p.A.", siglabile "AMIAT S.p.A.", con sede in Torino, via Germano n. 50, codice fiscale 07309150014, titolare di numero 2.560 (duemilacinquecentosessanta) azioni, in persona del Presidente Christian AIMARO,

- la società "IREN ENERGIA S.p.A.", con sede in Torino, corso Svizzera n. 95, codice fiscale 09357630012, titolare di numero 1.173 (millecen-

tosettantatré) azioni, in persona del delegato avv. Susanna AUSTA;

- la "SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. -

SMAT", con sede in Torino, corso XI Febbraio n. 14, codice fiscale

07937540016, titolare di numero 1.168 (millecentosessantotto) azioni,

in persona del Presidente Paolo ROMANO,

"UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI TORINO", con se-

de in Torino, via Fanti n. 17, codice fiscale 80082190010, titolare di nu-

mero 161 (centosessantuno) azioni, in persona del delegato Paolo PIA-

GNERI in videoconferenza;

c) - che tutti i presenti sono legittimati a partecipare ed a votare nel-

l'assemblea a' sensi dello statuto sociale;

d) - che è stata riscontrata la rispondenza delle deleghe ai sensi di leg-
ge;

e) - che per il Collegio Sindacale sono presenti od assenti giustificati,
come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Sinda-
ci effettivi signori:

- SPAINI dott.ssa Margherita, Presidente, presente

- NARDELLI dott.ssa Gabriella, presente

- RIZZELLO dott. Paolo, presente;

f) - che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi
di statuto, per questo giorno, ora e luogo mediante comunicazione in-
viata agli aventi diritto in data 23 giugno 2020;

dichiara

la presente assemblea validamente costituita.

Il Presidente dell'assemblea, aperta la seduta e rivolto un saluto ai pre-



sentì, passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno e riferisce le ragioni per le quali l'organo amministrativo ritiene opportuno modificare l'oggetto sociale, con conseguente adozione di un nuovo testo dell'articolo 6 del vigente statuto sociale.

In particolare il Presidente dell'assemblea evidenzia come la proposta modifica sia coerente con quanto previsto nella delibera del Consiglio Comunale della CITTA' DI TORINO in data 10 dicembre 2019 (avente per oggetto il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie), in quanto introduce la previsione nell'oggetto sociale di iniziative idonee ad integrare il requisito di interesse generale ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera h) del TUSP.

Il Presidente dell'assemblea illustra il testo dello statuto sociale coordinato con la proposta modifica e quindi lo consegna a me notaio, testo che, steso su pagine tredici circa di sette fogli, allego al presente verbale sotto la lettera "A" previa sottoscrizione della comparente e mia ed omessane la lettura per dispensa avuta dalla stessa comparente, la quale dichiara che il suddetto testo è noto a tutti i presenti per averne ricevuto copia prima d'ora.

Avuta la parola, la dr.ssa Margherita SPAINI, a nome del Collegio Sindacale, dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il Presidente dell'assemblea, ultimata la sua esposizione, invita me notaio a leggere l'ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

"Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea straordinaria dei soci della società "PARCO SCIENTIFI-

CO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE - ENVIRONMENT PARK

TORINO S.p.A.",

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

d e l i b e r a

a) - di modificare l'oggetto sociale adottando il seguente nuovo testo dell'articolo 6 dello statuto sociale:

" ARTICOLO 6 - OGGETTO

La società ha per oggetto l'attuazione e lo sviluppo di Parchi Tecnologici con lo scopo di perseguire le finalità istituzionali degli enti pubblici soci, avvalendosi di risorse proprie e di tutte le forme di finanziamento accessibili per legge.

A titolo esemplificativo e non esaustivo: dei finanziamenti comunitari e nazionali, nonché delle sovvenzioni e degli altri contributi a tal fine disponibili.

Per l'attuazione e per lo sviluppo dei Parchi Tecnologici la Società, a titolo esemplificativo, si propone di:

- stimolare e diffondere il progresso tecnico nel settore ambientale;
- promuovere ed assistere la creazione di imprese innovative;
- garantire la disponibilità di spazi e servizi idonei alla collocazione nel Parco di Infrastrutture di Ricerca (IR) ad accesso aperto, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo economico del territorio attraverso il supporto ad una relazione sinergica tra ricerca e industria;
- organizzare la fase di strutturazione e di promozione, sia nei confronti di enti economici privati sia verso realtà istituzionali;



- individuare e contattare gli imprenditori ed i soggetti economici interessati, a livello locale, nazionale ed internazionale a partecipare all'attività dei Parchi;
- organizzare momenti formativi nei settori indicati mediante corsi, seminari, stages, borse di studio;
- gestire l'attività ordinaria del Parco provvedendo anche alla gestione degli immobili di proprietà;
- eseguire studi, analisi e valutazioni di matrici ambientali (acqua, aria, suolo) finalizzati al recupero ambientale della matrice stessa;
- progettare ed eseguire studi di fattibilità tecnico-economica di interventi finalizzati ad insediamenti produttivi, attività residenziali, commerciali ed antropiche in generale, utilizzando criteri di bioedilizia su terreni bonificati;
- progettare, realizzare e commercializzare opere e strutture caratterizzate da sistemi innovativi per l'uso ottimale della materia e dell'energia, finalizzati all'ottenimento di eco-efficienza nei prodotti, sistemi e servizi;
- realizzare edizioni e mettere in commercio, anche a mezzo e-commerce, libri, riviste periodiche ed altre pubblicazioni in formato cartaceo e multimediale, inerenti le tematiche ambientali e della eco-efficienza con specifico riferimento alle valenze scientifiche ed economiche;
- acquistare e vendere in sede fissa e su aree pubbliche libri, riviste e periodici inerenti il settore ambientale e della eco-efficienza;
- promuovere, organizzare e gestire congressi e convegni, mostre, fie-

re ed esposizioni sia in Italia che all'estero, inerenti le tematiche di cui sopra;

- diffondere la cultura e l'informazione di carattere ambientale, attraverso la promozione e l'utilizzo di tutti i media culturali;
- realizzare specifici siti, portali e banche dati in materia ambientale e dell'eco-efficienza.

La società può inoltre:

- compiere operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari ritenute dalla stessa necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società cura particolarmente la formazione di consorzi, joint-venture e ogni altra associazione tra imprese sia al fine di sviluppare iniziative già in atto, sia al fine di sviluppare nuove attività locali.";

b) - di approvare il testo dello statuto sociale coordinato con la deliberata modifica, quale illustrato dal Presidente ed allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

c) - di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto sociale tutte quelle modifiche che fossero richieste nelle competenti sedi".

Ultimata la lettura il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dell'assemblea mette in votazione, per alzata di mano e verbalmente, l'ordine del giorno deliberativo letto da me notaio e dà atto che ottiene:



l'approvazione unanime.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che l'ordine del giorno deliberativo letto da me notaio è stato approvato.

Nulla più essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore undici e trenta.

Le spese del presente atto e relative sono a carico della società.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine dodici circa di tre fogli, quale atto leggo al comparente che approvandolo e confermandolo meco notaio lo sottoscrive.

L'atto viene sottoscritto essendo le ore undici e trenta.

F.ti: Emanuela BARRERI

Andrea GANELLI notaio



**PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO
PER L'AMBIENTE ENVIRONMENT PARK TORINO S.P.A.**

STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni avente la denominazione "PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE - ENVIRONMENT PARK TORINO S.P.A." siglabile "ENVIRONMENT PARK S.P.A."

ARTICOLO 2

SEDE

La sede legale della società è in Torino.

ARTICOLO 3

DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dallo Statuto devono essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema di invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

ARTICOLO 4

DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

ARTICOLO 5

CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Il capitale sociale della società è di Euro 11.406.780,00 (undicimilioniquattrocentoseimilasettecentottanta virgola zero zero).

Il capitale sociale è diviso in numero 34.566 (trentaquattromilacinquecentosessantasei) azioni nominative, prive di indicazioni del valore nominale, per cui le disposizioni riferentisi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

ARTICOLO 6

OGGETTO

La società ha per oggetto l'attuazione e lo sviluppo di Parchi Tecnologici con lo scopo di perseguire le finalità istituzionali degli enti pubblici soci, avvalendosi di risorse proprie e di tutte le forme di finanziamento accessibili per legge.

A titolo esemplificativo e non esaustivo: dei finanziamenti comunitari e nazionali, nonché delle sovvenzioni e degli altri contributi a tal fine disponibili.

Per l'attuazione e per lo sviluppo dei Parchi Tecnologici la Società, a titolo esemplificativo, si propone di:

- stimolare e diffondere il progresso tecnico nel settore ambientale;
- promuovere ed assistere la creazione di imprese innovative;
- garantire la disponibilità di spazi e servizi idonei alla collocazione nel Parco di Infrastrutture di Ricerca (IR) ad accesso aperto, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo economico del territorio attraverso il supporto ad una relazione sinergica tra ricerca e industria;
- organizzare la fase di strutturazione e di promozione, sia nei confronti di enti economici privati sia verso realtà istituzionali;
- individuare e contattare gli imprenditori ed i soggetti economici interessati, a livello locale, nazionale ed internazionale a partecipare all'attività dei Parchi;
- organizzare momenti formativi nei settori indicati mediante corsi, seminari, stages, borse di studio;
- gestire l'attività ordinaria del Parco provvedendo anche alla gestione degli immobili di proprietà;
- eseguire studi, analisi e valutazioni di matrici ambientali (acqua, aria, suolo) finalizzati al recupero ambientale della matrice stessa;
- progettare ed eseguire studi di fattibilità tecnico-economica di interventi finalizzati ad insediamenti produttivi, attività residenziali, commerciali ed antropiche in generale, utilizzando criteri di bioedilizia su terreni bonificati;
- progettare, realizzare e commercializzare opere e strutture caratterizzate da sistemi innovativi per l'uso ottimale della materia e dell'energia, finalizzati all'ottenimento di eco-efficienza nei prodotti, sistemi e servizi;
- realizzare edizioni e mettere in commercio, anche a mezzo e-commerce, libri, riviste periodiche ed altre pubblicazioni in formato cartaceo e multimediale, inerenti le tematiche ambientali e della eco-efficienza con specifico riferimento alle valenze scientifiche ed economiche;
- acquistare e vendere in sede fissa e su aree pubbliche libri, riviste e periodici inerenti il settore ambientale e della eco-efficienza;
- promuovere, organizzare e gestire congressi e convegni, mostre, fiere



ed esposizioni sia in Italia che all'estero, inerenti le tematiche di cui sopra;

- diffondere la cultura e l'informazione di carattere ambientale, attraverso la promozione e l'utilizzo di tutti i media culturali;
- realizzare specifici siti, portali e banche dati in materia ambientale e dell'eco-efficienza.

La società può inoltre:

- compiere operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari ritenute dalla stessa necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società cura particolarmente la formazione di consorzi, joint-venture e ogni altra associazione tra imprese sia al fine di sviluppare iniziative già in atto, sia al fine di sviluppare nuove attività locali.

ARTICOLO 7

FINANZIAMENTI DEI SOCI E CONTRIBUTIONI

I soci possono effettuare finanziamenti alla società, fatto salvo da parte dei soci pubblici il rispetto della disciplina vigente in materia di partecipazioni detenute da amministrazioni pubbliche.

I versamenti possono essere sia a fondo perduto sia con diritto alla restituzione, sia fruttiferi, sia infruttiferi, anche non proporzionali alle quote di partecipazione al capitale, nel rispetto della vigente legislazione.

Alla società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della società, istituti scientifici, enti pubblici o privati, la Comunità Europea ed altre organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 8

TRASFERIMENTO AZIONI

Le azioni sono liberamente trasferibili, fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di alienazione di partecipazioni sociali da parte dei Soci Pubblici.

Salvo diverso unanime accordo scritto dei soci, il socio che intende trasferire a titolo oneroso, totalmente o parzialmente la sua partecipazione, o diritti di opzione che gli competono in caso di aumento di capitale, deve preventivamente offrire in vendita le azioni e i diritti di opzione di cui si è detto agli altri soci cui spetta la prelazione così regolata:

a) - l'offerta in prelazione agli altri soci è fatta per raccomandata con avviso di ricevimento nella quale l'alienante deve indicare il numero delle azioni o dei diritti di opzione offerti, l'entità del corrispettivo, le condizioni del trasferimento e ogni altro connotato essenziale dell'operazione;

b) - gli altri soci hanno diritto di esercitare la prelazione sulle azioni o

sui diritti di opzione offerti, facendo pervenire al socio offerente - nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto a) - una comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, contenente l'espressa dichiarazione di voler esercitare la prelazione al corrispettivo ed alle condizioni indicate nell'offerta.

L'esercizio della prelazione deve riguardare l'intera partecipazione e tutti i diritti di opzione offerti.

Se ad esercitare la prelazione sono più soci il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione si produce proporzionalmente alle rispettive partecipazioni di cui essi sono titolari.

Il trasferimento conseguente all'esercizio della prelazione ed il contestuale pagamento del corrispettivo devono aver luogo entro sessanta giorni da quando la comunicazione di cui al punto b) è pervenuta al destinatario;

c) - se nessun socio esercita la prelazione nel termine e con le modalità sopraindicate o se la prelazione non è esercitata riguardo alla totalità delle azioni o dei diritti di opzione offerti in vendita, l'autore dell'offerta può compiere la prospettata operazione con il terzo, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto a), entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine entro il quale gli altri soci avrebbero potuto esercitare la prelazione.

Ove tale operazione non sia eseguita nel termine suindicato, il socio offerente deve nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Agli effetti delle disposizioni della presente clausola gli altri soci sono considerati terzi rispetto all'offerente.

La modifica della presente clausola di prelazione e comunque l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non comportano il diritto di recesso dei soci.

ARTICOLO 9

OBBLIGAZIONI

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune.

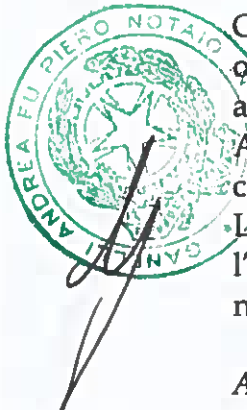
All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee straordinarie.

ARTICOLO 10

PATRIMONI DESTINATI

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea ordinaria, secondo le norme del presente Statuto.



ARTICOLO 11

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 2364, comma secondo, del Codice civile, tale limite può essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per decisione dell'organo amministrativo.

All'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di legge, spetta, ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, n. 5 C.C., la competenza ad autorizzare i seguenti atti degli amministratori:

- a) approvazione del piano industriale;
- b) operazioni di finanziamento o di garanzia che comportino l'impegno di una quota globale superiore al 20% del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- c) cessioni, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda;
- d) acquisto e la vendita di beni immobili per un importo superiore a 1.000.000,00 di euro, qualora non siano previsti nel piano industriale.

L'assemblea ordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

ARTICOLO 12

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'Art. 2365 del Codice civile.

L'Assemblea straordinaria, fatta eccezione per la nomina dei liquidatori per la quale valgono i quorum di legge, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza e con il voto favorevole, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ARTICOLO 13

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia. L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno ovvero qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere sempre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.

In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno

dei seguenti mezzi di comunicazione:

- fax con richiesta di avviso di ricezione;
- e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Lo stesso avviso può indicare, in un giorno successivo, la data della seconda convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà tenersi anche per televideoconferenza, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo quindi che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Il tutto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità tra i soci.

ARTICOLO 14

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La Presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, al Vice Presidente, altrimenti alla persona designata dagli intervenuti.

La stessa assemblea designa altresì il segretario, la cui assistenza non è necessaria qualora il verbale sia redatto da un notaio.

ARTICOLO 15

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato



dall'assemblea.

L'Assemblea della società può disporre, nel rispetto delle normative vigenti in materia, avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) o cinque (5) membri.

I componenti l'Organo amministrativo devono possedere, a pena di ineleggibilità, o nel caso vengano meno, di decadenza, i requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e autonomia e gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Le cause di inconferibilità, ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia e dallo Statuto.

Gli Amministratori sono designati dai soci pubblici.

I soci Comune di Torino e Città Metropolitana possono nominare gli amministratori a norma dell'art. 2449 c.c., e nel rispetto della disciplina vigente in materia di composizione e di nomine. In tal caso la nomina è efficace dalla data di ricevimento della comunicazione all'indirizzo PEC dell'atto di nomina. In tal caso, gli altri amministratori sono nominati dall'assemblea.

Ove gli amministratori siano nominati dai predetti soci pubblici ai sensi dell'art. 2449 c.c., ai medesimi soci spetta la loro revoca diretta.

Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e revocabili in qualunque tempo per giusta causa, salvo il disposto dell'articolo 2449 Codice Civile.

La nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 16

POTERI

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

L'Organo amministrativo delibera altresì in materia di:

- a) - istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) - riduzione del capitale sociale in caso di recesso.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e compie tutte

le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quanto inderogabilmente riservato alle competenze e all'autorizzazione dell'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'organo amministrativo promuove l'adozione di codici etici che regolamentino l'attività della Società e dei suoi dipendenti e collaboratori, nonché l'adozione di eventuali regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di cui all'art. 6 comma 3 lettera a) del d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo:

- istituisce un adeguato Sistema di controllo interno, ai sensi di legge e delle disposizioni regolamentari vigenti, nomina l'Organismo di Vigilanza, adotta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, approva il Codice Etico e/o di comportamento, attua la normativa in materia di trasparenza e anticorruzione nei limiti di cui alle vigenti norme;
- vigila affinché la gestione della Società sia attuata in coerenza con gli indirizzi strategici e con i piani industriali e finanziari approvati;
- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società.

ARTICOLO 17

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio, ove nominato, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge il Presidente tra i suoi membri.

Il voto del Presidente o di chi ne fa le veci conta per due nelle votazioni che danno luogo a risultato paritario.

Il Consiglio ha inoltre facoltà di eleggere un Vice-Presidente. La carica di Vice-Presidente è attribuita con la funzione esclusiva di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Organo amministrativo può nominare un Segretario, anche all'infuori dei suoi membri.

ARTICOLO 18

AMMINISTRATORI DELEGATI E DIRETTORE GENERALE

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio ha la facoltà di delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., le proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi membri. In tal caso il Consiglio determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì procedere all'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea, determinandone, all'atto della nomina, i poteri e l'eventuale compenso.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sul



generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale determinandone la durata, il compenso e le attribuzioni sulla base di specifica procura. Il Direttore Generale deve essere scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza. Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione. L'organo amministrativo può inoltre deliberare che venga attribuito, nei limiti di legge, in via collettiva o individuale, a dipendenti con qualifica di dirigente o di funzionario, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti. L'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

ARTICOLO 19

COMPENSI

L'Assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia.

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente e dell'Amministratore delegato, se nominato, sentito il parere del Collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'assemblea, nel caso di Amministratore Unico, individua obiettivi al cui raggiungimento è condizionata parte del compenso del Presidente del consiglio e dell'amministratore delegato o dell'Amministratore Unico. La parte variabile della remunerazione deve essere determinata sulla base dei criteri previsti dalle vigenti leggi in materia e commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché un gettone di presenza fissato preventivamente dall'Assemblea.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultati deliberati dopo lo svolgimento delle attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'organo amministrativo.

ARTICOLO 20

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce, di regola, con cadenza trimestrale.

Alla sua convocazione provvede il Presidente, tutte le volte che lo ritenga necessario ovvero, obbligatoriamente, quando ne facciano richiesta almeno due componenti del Consiglio stesso.

Le convocazioni del Consiglio devono indicare le materie all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di riunione, che deve essere in Italia.

La convocazione deve essere trasmessa ai Consiglieri ed al Collegio Sindacale a mezzo di raccomandata, corriere, telefax, telegramma o posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In casi di particolare urgenza, il suddetto termine può essere anche più breve, ma non inferiore a 24 (ventiquattro) ore. Sono in ogni caso valide le riunioni a cui intervengano tutti i Consiglieri e l'intero Collegio Sindacale.

E' consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video-teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale il quale viene da entrambi sottoscritto.

ARTICOLO 21

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, non può deliberare se non è presente la maggioranza dei suoi membri.

Esso delibera con voto palese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 22

FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza è attribuito all'Amministratore unico o, in caso venga nominato un Organo amministrativo collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione individualmente e all'amministratore delegato, nei limiti della propria delega, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

ARTICOLO 23

COLLEGIO SINDACALE

L'assemblea nomina il Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.

Tutti i membri effettivi ed i supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data



dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In conformità alle norme vigenti in materia, I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.

La nomina dell'organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo medesimo, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti.

La quota di cui al presente comma deve essere applicata anche ai sindaci supplenti.

In caso di sostituzione dei sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

All'atto della nomina, l'assemblea determina il compenso spettante al Collegio Sindacale, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultati deliberati dopo lo svolgimento delle attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'organo di controllo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

ARTICOLO 24

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 25

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 26

BILANCIO

Al termine di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.

Il bilancio è corredato da una relazione dell'organo amministrativo, redatta ai sensi dell'articolo 2428 codice civile, nonché da una relazione del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti.

Nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 C.C. devono essere indicati:

- gli strumenti eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 175/2016, ovvero le ragioni della loro mancata adozione;
 - le linee della politica retributiva nei confronti degli amministratori da cui risulti:
- a) la totalità delle somme corrisposte o dovute a ciascun amministratore per il servizio svolto durante l'esercizio considerato, compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati dall'assemblea degli azionisti;
 - b) l'entità della componente variabile della retribuzione ed i criteri di valutazione delle prestazioni su cui si è basato il riconoscimento del diritto a percepirla.

Le informazioni relative alle remunerazioni degli amministratori figurano sul sito web della società.

Il bilancio, unitamente alle relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale deve restare depositato presso la sede sociale della società - a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione - durante i quindici giorni che precedono l'assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato.

ARTICOLO 27

UTILI

Gli utili netti dell'esercizio sono ripartiti nel modo seguente:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- la rimanenza a remunerazione del capitale o ad ulteriori riserve, nella misura e con le modalità che sono determinate dall'assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, si prescrivono a vantaggio della società.

ARTICOLO 28

RECESSO

Non costituisce causa di recesso l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

ARTICOLO 29

INFORMATIVA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere a tutti gli azionisti il bilancio di esercizio approvato con la relazione sulla gestione.



L'organo amministrativo provvede a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune, incluso il sito internet della società, una sintesi dei dati del bilancio di esercizio consolidato e la relazione sulla gestione.

La società è tenuta a presentare ai propri soci una periodica informativa in merito al generale andamento della gestione.

Il Presidente inoltre è tenuto a trasmettere ai soci i documenti o estratto di essi di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

L'organo amministrativo è tenuto, ove richiesto da uno dei soci, a fornire al socio richiedente risposta verbale o scritta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate.

ARTICOLO 30

NORME SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la società deve pubblicare sul proprio sito istituzionale le principali informazioni relative alla gestione aziendale.

ARTICOLO 31

CONTROVERSIE

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

ARTICOLO 32

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

ARTICOLO 33

NORMA TRANSITORIA

Nelle more del completamento della modifica del quadro normativo e in attesa dell'emanazione del DPCM di cui all'art 11 co 3 del decreto medesimo, l'amministrazione resta affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. In ogni caso la scelta della numerosità dell'organo amministrativo è effettuata in occasione del primo rinnovo del mandato.

L'art. 24 del presente Statuto è applicato a farà data dall'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2016.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, 14.07.2020

F.ti: Emanuela BARRERI

Andrea GANELLI



Copia conforme all' originale firmato a norma di legge impiega

fogli N. tredecia

Torino, li 5 AGO 2020

